

N. 01304/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2013 REG.RIC.
N. 01707/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi numeri di registro generale n. 329, integrato da motivi aggiunti, e n. 1707 ambedue del 2013, proposti da Giuseppe Pusateri e Michele Pusateri, rappresentati e difesi dall'avv. Gioacchino Sanfilippo, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Palermo, via Vittorio Alfieri, 36;

contro

il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, limitatamente al ric. n. 329/2013, dall'avv. Cruciano Valvo, con domicilio eletto presso Antonio Valvo in Palermo, via Terrasanta 93;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 329 del 2013:

- dell'ordinanza n. 14 del 9.11.2012 di demolizione delle opere edili abusivamente realizzate, consistenti in un manufatto di mq. 74,50, circa e di un box prefabbricato in lamiera, nell'area distinta al foglio di mappa 3, part. 803, in contrada Danigarci;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto ai motivi aggiunti:

-del provvedimento n. 10067 del 6.3.2013 di rigetto della domanda di conformità urbanistica ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso n. 1707 del 2013, previa sospensione:

- del provvedimento n. prot. 3100 del dell'8.7.2013, con cui è stato ingiunto ai ricorrenti la demolizione dei predetti manufatti;

- dell'allegato verbale di inottemperanza a detta ingiunzione, datato 1/7/2013.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termini Imerese, limitatamente al ricorso n. 329/2013;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2014 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio di cui al ricorso (329/2013) i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione specificata in epigrafe, concernenti le opere abusivamente realizzate e consistenti in un manufatto di mq. 74,50, circa e di un box prefabbricato in lamiera, nell'area non di loro proprietà, distinta al foglio di mappa 3, part. 803, in contrada Danigarci.

A supporto del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:

- 1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti;
- 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 9 della legge n. 241/1990

e dell'art. 38, comma 2, della legge n. 142/1990.

Con successivo atto per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento specificato nella stessa epigrafe, riguardante il diniego della domanda di sanatoria avanzata ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, formulando la seguente censura:

- Illegittimità procedurale, violazione della norma sul preavviso di rigetto e travisamento dei fatti.

Conclusivamente, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

Per resistere all'impugnativa si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Con un ulteriore ricorso (n. 1707/2013) gli stessi ricorrenti hanno impugnato il nuovo provvedimento di demolizione specificato in epigrafe, nonché l'allegato verbale di inottemperanza all'ingiunzione, per il seguente motivo:

- Difetto di motivazione. Illegittimità per violazione di legge. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Parimenti, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati col favore delle spese.

Benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Termine Imerese.

Con ordinanza collegiale n. 632 dell'11.10.2013 la domanda cautelare è stata limitatamente e temporaneamente accolta.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2014 i ricorsi, chiamati congiuntamente, sono stati posti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, i due ricorsi, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

Prendendo in esame il primo ric. n. 329/2013, esso è divenuto

improcedibile nella parte in cui è stata impugnata (con l'atto introduttivo del giudizio) l'ordinanza di demolizione n. 14/2002.

Al riguardo, va rilevato che, per giurisprudenza costante la presentazione della domanda di sanatoria produce l'effetto di rendere inefficace l'ingiunzione di demolizione precedentemente adottata, stante che l'esame di detta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il pregresso provvedimento sanzionatorio (cfr, tra le ultime, T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 25 marzo 2014 n. 887 e 13 febbraio 2013; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 23 gennaio 2013).

Manifestamente infondato è, invece, il ricorso per motivi aggiunti, con cui i ricorrenti, deducendo l'illegittimità procedurale, la violazione della norma sul preavviso di rigetto ed il travisamento dei fatti, assumono, in sintesi, che, il Comune resistente non ha tenuto nella debita considerazione la circostanza, resa nota in sede di controdeduzioni di preavviso di rigetto della domanda di sanatoria, che uno di loro (Pusateri Giuseppe) nella stessa contrada è possessore di altro appezzamento di terreno di mq. 3.500 e di metterlo a disposizione per asservirlo a quello sul quale insistono le costruzioni abusive.

Sul punto, oltre alla considerazione che il Comune resistente con il relativo provvedimento impugnato ha dato esplicito atto di avere “esaminate attentamente le osservazioni e/o controdeduzioni . . . formulate” e che le stesse “non apportano nuovi elementi tali da consentire la modifica del parere già reso”, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, in linea generale, che:

- l'asservimento della volumetria realizzabile su un lotto in favore di un altro, per consentire in quest'ultimo una maggiore edificabilità, è consentita solo per lotti aventi la medesima destinazione urbanistica, in quanto l'opposta soluzione comporterebbe un'evidente alterazione delle norme

urbanistiche che mirano a realizzare determinate caratteristiche tipologiche della zona (C.S., Sez. IV, 30 settembre 2008 n. 4708);

- in sede di rilascio della concessione edilizia, per l'asservimento di un'area all'altra ai fini della determinazione della volumetria realizzabile occorre, oltre all'identità di destinazione urbanistica, la continuità dei terreni, fermo restando che al requisito della continuità è peraltro possibile derogare nel solo caso che le aree siano tra loro separate da una strada (C.S., Sez. V, 19 marzo 1991 n. 291; T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, 28 dicembre 2013 n. 1081 e 19 settembre 1998 n. 748);

- quanto alla contiguità tra lotti, va ribadito che la contiguità giuridica tra lotti richiede la omogeneità urbanistica ed è riscontrabile sotto l'aspetto fisico, non solo nel caso di lotti confinanti o fronteggianti per tutta la linea di confine, ma anche quando siano materialmente vicini tra loro o siano congiunti in qualche punto, non rilevando la circostanza che non siano materialmente accomunati per tutta la loro estensione e lungo una medesima linea di confine (C.S., Sez. V, 20 agosto 2013 n. 4195).

Ebbene, alla stregua della giurisprudenza richiamata, che il Collegio condivide, i ricorrenti non hanno affatto comprovato, nemmeno in sede di giudizio, la disponibilità giuridica di altra area di mq. 3.500 circa, la destinazione urbanistica di detta area e la contiguità dell'area con quella dove insistono i manufatti oggetto della sanatoria.

Infatti, i ricorrenti labialmente si sono limitati ad affermare che uno di loro “ è possessore di altro appezzamento di terreno sito in territorio di Trabia, nella contrada Burgio Danigarci, catastato al foglio 14 part. 375 di mq. 3.500,00 circa” .

Né può avere rilevanza alcuna, per quanto qui interessa, l'informale certificazione del 1988 prodotta agli atti di causa, peraltro di difficile lettura, attestante l'avvenuta dichiarazione di successione dell'eredità di Cancilla Francesco nei confronti del coniuge Neglia Rosa e figlie, tra i cui

cespiti ereditari figurano dei terreni in agro di Trabia, dal momento che non è data rilevare alcuna correlazione tra dette persone e beni ed il ricorrente Pusateri Giuseppe che si dichiara possessore di un'area di mq. 3.500,00.

Passando alla trattazione del secondo ricorso (n. 1707/2013) i ricorrenti, denunciano i vizi di difetto di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto:

- a) il termine assegnato con l'impugnata ordinanza di demolizione è di 30 giorni anziché di 90;
- b) l'Amministrazione non avrebbe potuto adottare la predetta ordinanza di demolizione prima della definizione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il diniego di sanatoria;
- c) il provvedimento di demolizione (recte: inottemperanza) non specifica la superficie da acquisire al patrimonio del Comune;
- d) il provvedimento di demolizione non dà contezza della incompatibilità delle opere con riguardo allo strumento urbanistico.

In ordine al rilievo indicato sub a) appare sufficiente rilevare che trattasi di reitera di ingiunzione a demolire adottata successivamente al diniego di sanatoria, per cui non necessita, in via logica, l'assegnazione, per adempiere, del termine di 90 giorni, essendo congruo quello di trenta giorni.

Quanto all'assunto delineato sub b) si rileva che non essendo stata sospesa in via giurisdizionale l'efficacia dell'impugnato diniego di sanatoria, lo stesso continua ad esplicare la sua efficacia, per cui legittimamente il Comune resistente ha fatto seguire l'ordinanza di demolizione;

Circa il rilievo di cui sub c) va rilevata l'inammissibilità sia dello stesso che dell'impugnato accertamento di inottemperanza, dal momento che tale atto, adottato l'1.7.2013, viene richiamato dal provvedimento di demolizione impugnato dell'8.7.2013 nella cronologia degli atti emanati dal Comune fino a quest'ultima data. Infatti, è lo stesso Comune che con la

stessa ordinanza di demolizione dispone che “. . .decorsi i termini . . .”per la demolizione “. . .proseguirà l’iter sanzionatorio come previsto dalla legge”. In sostanza, l’accertamento di inottemperanza impugnato essendo stato adottato prima della intervenuta nuova ordinanza di demolizione, non esplica alcun effetto, dovendo essere riadattato ove i ricorrenti non abbiano provveduto alla demolizione entro il termine loro assegnato.

Infine, inammissibile è anche l’ultimo rilievo di cui sub d) che muove sostanzialmente avverso il rigetto della domanda di sanatoria –come avanti da ritenersi legittimo- e non avverso il provvedimento di demolizione.

In conclusione, quanto al primo ricorso: parte va dichiarato improcedibile e parte respinto; quanto al secondo ricorso: parte va dichiarato inammissibile e parte respinto.

In ordine alle spese di lite sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti, tenuto conto della particolarità delle fattispecie contenziose.

Da ultimo, deve darsi atto che i ricorrenti con delibera n. 3 del 4.3.2013 sono stati ammessi dall’apposita commissione, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.

Al riguardo, va rilevato che non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per ammettere i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, stante la rilevata manifesta infondatezza delle impugnative nonché improcedibilità ed inammissibilità.

Pertanto, va revocata l’ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- li riunisce;
- quanto al ricorso n. 329/2013, lo dichiara parte improcedibile e parte lo respinge;

- quanto al ricorso n. 1707/2013, lo dichiara parte inammissibile e parte lo rigetta.

Spese compensate.

Revoca l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)